

Tribunale di Milano, sezione IX civile, sentenza 3 febbraio 2016 n. 1432 (Presidente: Servetti, estensore: Muscio)

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore

Con ricorso, depositato in data 21.7.2014, X chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il ...1984 con Y dalla quale si era separato con sentenza del Tribunale di Milano n. .../2013 del 17.7/12.9.2013 e di dare atto che nulla era da lui dovuto a favore della moglie a titolo di assegno divorzile, con conseguente revoca delle statuizioni della suddetta pronuncia di separazione che aveva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la moglie di € 4.500, di pagare il 75% delle spese condominiali, di manutenzione ordinaria e comunque di tutti gli oneri di competenza del locatore della attuale casa di abitazione della signora Y e il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e di mantenere in vita, corrispondendo i relativi premi, le polizze ... ed ... attualmente in essere e che abbiano come beneficiario la signora Y.

Con memoria difensiva, depositata in data 9.1.2015, si costituiva Y che chiedeva in via provvisoria ed urgente di porre a carico del ricorrente un assegno divorzile di € 7.000, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, mantenendo in vita la polizza ... e .. e al pagamento integrale delle spese accessorie tutte relative all'abitazione ove la stessa viveva.

All'udienza presidenziale del 20.1.2015 il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva le parti e con provvedimento a verbale confermava le statuizioni della sentenza di separazione irrevocabile, dando atto che non erano intervenute modifiche nelle condizioni personali e reddituali delle parti rispetto al quadro della decisione assunta in data 17.7.2013.

Nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di prima comparizione e trattazione per il 26.3.2015.

Con la memoria integrativa parte attrice reiterava immutate le proprie domande e allegazioni e parte convenuta, costituitasi a mezzo di nuovo difensore, si rimetteva al Tribunale quanto alla domanda sullo *status*, insisteva nelle istanze economiche già formalizzate nella memoria difensiva introduttiva e avanzava domanda ex art. 5 comma 3 della legge 898/70 di conservazione, in aggiunta al proprio, del cognome del marito.

Concessi, su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice Istruttore, con ordinanza riservata del 26/30.6.2015, sulle istanze istruttorie delle parti così provvedeva:

"PREMESSE IN DIRITTO

In via preliminare si osserva che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c non sono rispondenti al dettato normativo e, pertanto, non saranno considerate ai fini nè della presente decisione, nè della pronuncia finale di merito. Considerazioni che valgono per entrambe le difese che con reciproche accuse di irritualità (confr. istanza depositata in data 24.9.2015 dalla difesa Y e contenuto delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c della stessa difesa Y)

hanno entrambe introdotto nelle memorie processualmente destinate a ben altri scopi, valutazioni e giudizi estranei alla funzione processuale delle stesse.

Appare, quindi, sin d'ora necessario osservare, atteso appunto il contenuto delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c di entrambe le parti, che il diritto difesa deve pur sempre esplicitarsi con atti di parte che abbiano il carattere della completezza, ma anche della sinteticità in relazione alla funzione propria di ciascun atto processuale e ciò al fine di perseguire l'obiettivo del "giusto processo".

Si evidenzia a tal proposito, infatti, che la Suprema Corte ha da tempo affermato un principio che questo Tribunale ha sin da subito recepito secondo cui "La «particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199; Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 1 ottobre 2013), "Un atto eccessivamente prolisso, infatti, «costringe il giudice a leggere tutto anche quello che non gli occorre conoscere» (Cass. Civ. 19357/2012; Cass. Civ., Sez. Un., 5698/2012)".

Si sottolinea, altresì, che questa Sezione del Tribunale ha adottato specifiche raccomandazioni in relazione alla redazione degli atti processuali approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 15 maggio 2014 e che è orientamento condiviso della Sezione che "Le direttive che il giudice impartisca ex art. 175 c.p.c., nei suoi poteri di governance giudiziale, per limitare la lunghezza degli atti giudiziali, concorrono a realizzare l'obiettivo (fondamentale) di un processo "giusto", tale essendo quello definito in tempi ragionevoli. Il comportamento processuale delle parti che tali direttive ignori certamente non comporta la violazione di una prescrizione legale vigente e nemmeno può essere tout court valutato ex art. 116 c.p.c., tuttavia non contribuisce ad ottenere il supporto dei difensori nel perseguimento di quell'obiettivo primario di cui si è detto. Obiettivo che ha rilevanza certamente pubblicistica, tenuto conto del debito erariale accumulato dallo Stato, ex lege 89 del 2001, per la lentezza nella definizione dei processi civili. Peraltro, è appena il caso anche di ricordare come sia stato lo stesso Presidente della Suprema Corte di Cassazione ad inviare una missiva formale e ufficiale al C.N.F. (17 giugno 2013) stimando sufficienti (finanche per il giudizio di legittimità) atti composti da non più di 20 pagine. E questo limite non può apparire restrittivo: dinanzi alla Corte EDU, il regolamento di disciplina prevede, in genere, che il ricorso non superi le 10 pagine; dinanzi al Consiglio di Stato, il limite è in genere fissato in 20 pagine. Peraltro, nel processo di merito, le appendici scritte sono ben più di una e, quindi, il limite nemmeno può dirsi eccessivo tenuto conto della somma di «tutti gli spazi scritti» di difesa" (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 6-12 maggio 2015 (Pres. Manfredini, est. Buffone).

DECISIONE SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE

Le produzioni documentali di entrambe le parti devono ritenersi ammissibili, salva ogni valutazione delle stesse ai fini della decisione di merito da parte del Collegio, con esclusione dei documenti n. 32, 34 e 35, depositati da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ed indicati come "dichiarazioni di ..., di .. e di ...".

Non si tratta di documenti, ma di una forma di surrettizia testimonia scritta che non è ammissibile, non sussistendo i presupposti e non essendo state rispettate le forme di cui all'art. 257bis c.p.c..

Non è ammissibile la prova per interrogatorio formale dedotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 27.5.2015, perchè vertente su circostanze irrilevanti (capitoli 1, 3, 4) e su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli 1, 2, 3, 5, 6).

Non sono ammissibili né l'istanza ex art. 210 c.p.c con riguardo al primo capoverso ("documentazione relativa ai conti correnti ecc...), nè la richiesta di indagine di Polizia Tributaria, avanzate da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, perché generiche, esplorative e in ogni caso superflue.

Va, invece, ordinato a parte convenuta di depositare in atti entro il 9.10.2015 copia del contratto di locazione dell'immobile, sito in, ove si è trasferita a vivere, con traduzione asseverata in lingua italiana, se redatto in lingua diversa, trattandosi di documento rilevante ai fini della decisione anche in relazione all'onere economico così come attualmente statuito a carico dell'attore ed evidenziando che non corrisponde a tale contratto il documento n. 18 che parte convenuta indica nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c come documento attestante il rapporto di locazione (confr. pag. 36 memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c).

Non è ammissibile la prova per interrogatorio formale e testi dedotta da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 27.5.2015, perchè vertente su circostanze dedotte tardivamente e in ogni caso generiche (capitoli da 1 a 11), su circostanze in parte valutative, in parte generiche, in parte irrilevanti, in parte non suscettibili di prova testimoniale e in ogni caso superflue (capitoli da 12 a 60), su circostanze generiche, valutative e superflue (capitoli da 61 a 65), su circostanze in parte generiche, in parte irrilevanti e in parte da provarsi in via documentale (capitolo 66), su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli da 67 a 74) e su circostanze in parte superflue e in parte non contestate (capitoli da 75 a 92).

In relazione alle istanze ex art. 210 c.p.c. avanzate da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 27.5.2015, deve essere ordinato a parte attrice di depositare in giudizio entro il 9.10.2015 copia degli estratti conto dei conti correnti intestati e cointestati allo stesso e allo studio professionale di cui è titolare e dei relativi depositi titoli e copia degli estratti conto delle carte di credito allo stesso intestate e cointestate espressamente indicati al punto ..) della sopra indicata memoria per il periodo dal 1.1.2013 al 30.6.2015, copia dei contratti di lavoro e/o di collaborazione del personale dipendente dello studio professionale di cui al punto ..) della già indicata memoria istruttoria per il periodo dal 1.1.2013 al 30.6.2015 e copia delle polizze e degli estratti conti relativi ai premi versati e al valore attuale per il periodo dal 1.1.2013 al 30.6.2015 indicate al punto .) della citata memoria, trattandosi di documentazione rilevante per la ricostruzione della situazione patrimoniale dell'attore.

Non sono, invece, ammissibili le ulteriori istanze ex art. 210 c.p.c. di cui ai punti ..) e ..) limitatamente alla polizza .. perché superflue, data la documentazione già agli atti prodotta, al punto ..) perché irrilevante, né la richiesta di indagine di Polizia Tributaria di cui al punto C.. in quanto superflua rispetto al materiale istruttorio già agli atti e agli ordini di esibizione disposti.

Nessuna delle prove orali e delle ulteriori istanze dedotte da entrambe parti nelle rispettive memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c è ammissibile, non essendo state ammesse le prove orali dirette.

Deve, infine, essere ordinato ad entrambe le parti di depositare entro il 9.10.2015 copia

delle proprie dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2014 (PF 2015).

PQM

OMISSIS

Depositata dalle parti con note in data 9.10.2015 e in data 6.10.2015 la documentazione in esecuzione degli ordini ex art. 210 c.p.c e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 28.10.2015, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando il termine di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, tempestivamente presentate da entrambe le parti.

In data 16.12.2015 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.

OMISSIS

Le questioni preliminari

Quanto alla richiesta verbalizzata dalla difesa C all'udienza del 28.10.2015, osserva il Collegio che le deduzioni, per quanto impropriamente inserite da parte attrice nel corpo della precisazione delle conclusioni, costituiscono considerazioni difensive sulla produzione documentale di parte convenuta, effettuata con nota del 6.10.2015 in esecuzione dell'ordine ex art. 210 c.p.c, che la difesa P ha tempestivamente, cioè nel primo momento per lei utile, formulato, evidenziandone l'incompletezza nella sua prospettiva.

In relazione ad esse la difesa C ha ampiamente argomentato la propria posizione e le proprie ragioni nella comparsa conclusionale, esercitando a pieno il suo diritto di difesa.

Quanto alla richiesta di dichiarare l'inammissibilità della comparsa conclusionale di parte convenuta, avanzata dalla difesa P nella sua memoria di replica sul presupposto che l'atto avversario, depositato in via telematica, non rispetti i requisiti richiesti dalle norme tecniche, non essendo un documento PDF, ma uno scanner di immagine, ritiene il Tribunale che non possa essere accolta sulla base delle seguenti considerazioni.

La disciplina del processo civile telematico, dettata dal legislatore con una normativa primaria e secondaria che continua a succedersi nel tempo in modo ben poco coordinato non solo tra i vari interventi, ma anche con l'impianto codicistico, pone questioni interpretative che vanno affrontate e risolte, ad avviso del Tribunale, cercando di contemperare, per quanto non espressamente previsto, la normativa stessa e le esigenze ad essa sottese con le norme del codice di procedura civile e con i principi più generali dell'ordinamento processuale civilistico che da esse si ricavano.

Ora l'art. 11 del DM 44/2011 e l'art. 12 del DM 16 aprile 2014 hanno dettato le cosiddette regole tecniche relative alle caratteristiche di forma che l'atto processuale informatico deve avere per essere depositato telematicamente.

Stabiliscono, in particolare, che *“L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:*

a) è in formato PDF;

b) è privo di elementi attivi;

c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;

e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata”.

Ciò significa che l'atto non potrà mai essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo, bensì dovrà consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un documento .pdf testuale e non un documento .pdf immagine.

Nessuna sanzione in caso di inosservanza delle suddette regole tecniche è stata, però, ad oggi prevista dalla normativa primaria di riferimento e di conseguenza dalla normativa secondaria.

Ciò premesso, questo Tribunale, pur consapevole di altri diversi indirizzi assunti dalla giurisprudenza di merito, invocata dalla difesa dell'attrice, che affermano l'inammissibilità dell'atto che non ha i requisiti tecnici richiesti (Tribunale Roma ordinanza 13.7.2014 est Castaldo) o la sua nullità, sanabile sulla base del principio del raggiungimento dello scopo (Tribunale Livorno Ordinanza 25 luglio 2014 est. Pastorelli) o addirittura non sanabile (Tribunale Reggio Calabria ordinanza 18.2.2015 est Genovese), a seconda della funzione che viene attribuita all'atto processuale, ritiene che, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l'inosservanza della normativa tecnica costituisca una mera irregolarità.

Ciò in applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie diverse, ma accumulate dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate secondo cui il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo (confr. da ultimo Cass. Sez. I 20.7.2015 n. 15130, Cass. Sez. II 2.3.2015 n. 4163, Sez. Unite 4.3.2009 n. 5160).

Sulla necessità poi che la suddetta irregolarità venga superata attraverso un ordine del giudice che imponga di ridepositare l'atto che abbia le necessarie caratteristiche tecniche, sono poi opportune ulteriori considerazioni dirette a bilanciare le esigenze c.d. informatiche e la necessità che le stesse vengano rispettate con i principi processuali di rango anche costituzionale che non possono essere alle stesse subordinate, in mancanza di norme di legge primaria che in tal senso dispongano.

Lo scopo dell'atto processuale, ancorchè telematico, è e rimane, infatti, ad avviso di questo Tribunale, quello di consentire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l'atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte; ciò accade una volta che l'atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico.

E', infatti, visibile e leggibile dal Giudice e dalle parti ed ha, quindi, certamente raggiunto il suo scopo primario.

La funzione propria e primaria delle regole tecniche è, a giudizio del Collegio, quella di

assicurare la gestione informatica dei sistemi del PCT e non tanto e non solo quella di garantire la navigabilità degli atti da parte del Giudice e delle parti, come pure sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito sopra citata.

Si impone, quindi, certamente la necessità di una regolarizzazione dell'atto depositato telematicamente che non rispetta la normativa tecnica attraverso un ordine del Giudice, in analogia a tutte le ulteriori ipotesi previste dal codice di procedura civile in cui si consente la regolarizzazione (ad esempio la disciplina di cui all'art. 182 c.p.c), proprio al fine di assicurare una corretta implementazione del fascicolo informatico e del funzionamento del sistema del PCT, tutte le volte in cui la regolarizzazione consente contemporaneamente la prosecuzione del giudizio, non essendovi alcuna lesione del diritto di difesa, dato che l'atto è comunque già disponibile alla parte e tenendo conto, però, che le esigenze e le necessità dello strumento informatico non possono pregiudicare, in assenza di una norma di legge, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, tutte le volte in cui non sussiste una lesione del diritto di difesa, come ormai ripetutamente ha affermato la Suprema Corte.

Ora nel caso di specie, posto che la comparsa conclusionale di parte convenuta, pur essendo uno scanner di immagine, è stata accettata dal sistema del PCT, è inserita nel fascicolo processuale telematico, visibile al Giudice e alla parte attrice che nella memoria di replica si è puntualmente difesa nel merito delle questioni nel pieno esercizio del diritto di difesa, l'eventuale regolarizzazione del suddetto atto processuale, che imporrebbe una remissione della causa sul ruolo, comporterebbe una retrocessione del processo assolutamente non necessaria e incompatibile con il prevalente principio della ragionevole durata del processo.

In altre parole, la normativa relativa ai requisiti dell'atto informatico da depositare telematicamente non prevede una sanzione per l'ipotesi di sua violazione che costituisce, quindi, una mera irregolarità.

La stessa trova soluzione con l'invito alla parte a regolarizzare l'atto introduttivo o l'atto endoprocessuale con un nuovo deposito nel rispetto delle forme previste entro un termine concesso, consentendo tale soluzione di realizzare contemporaneamente la funzione propria della norma tecnica come sopra indicata con la prosecuzione del processo, avendo in ogni caso gli atti del processo raggiunto lo scopo loro proprio nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Nel caso degli atti processuali conclusivi (comparsa conclusionale e memoria di replica), avendo come detto gli stessi raggiunto lo scopo loro proprio, essendo visibili e conoscibili dal Giudice e dalle parti cui è consentito pienamente l'esercizio del diritto di difesa, la remissione della causa sul ruolo, per consentire una regolarizzazione funzionale ad uno scopo diverso da quello primario dell'atto processuale che è consentire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa, si traduce in una violazione del principio della ragionevole durata del processo inammissibile in mancanza di una esplicita statuizione normativa.

Il materiale probatorio

La causa ben può essere decisa su tutte le domande svolte sulla base del materiale probatorio documentale agli atti, confermando il Collegio tutte le determinazioni istruttorie assunte con l'ordinanza istruttoria sopra integralmente riportata, a fronte della

reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni da parte di entrambe le parti di tutte le loro istanze istruttorie.

Quanto alla domanda di cui all'art. 5 comma 3 della legge 898/70, avanzata dalla signora Y, ribadisce il Tribunale l'inammissibilità delle deduzioni istruttorie orali sul punto avanzate, a fronte delle contestazioni mosse dalla difesa della convenuta nella comparsa conclusionale all'ordinanza istruttoria ritenuta "inspiegabile" (confr. pag. 7 di tale atto conclusivo).

Deve rammentarsi a questo punto che anche nel giudizio di divorzio operano le ordinarie preclusioni processuali in punto di domande e di allegazioni in fatto a sostegno delle stesse che devono essere dedotte in modo puntuale e specifico, tenuto conto della peculiarità del giudizio in questione che, come quello di separazione, all'esito della riforma della legge 80/2005, si presenta come una fattispecie a formazione progressiva e vede quale momento ultimo per formulare le proprie domande e allegare circostanze fattuali la memoria integrativa per parte attrice e la comparsa di costituzione e risposta per parte convenuta, previste dall'art. 4 comma 10 della legge 898/70.

Nel caso in esame la difesa Y si è limitata ad introdurre la domanda di conservazione del cognome del coniuge con la comparsa di costituzione e risposta (confr. pag. 36 punto 4), ma nessuna allegazione in fatto a sostegno della stessa in alcun punto di tale atto è contenuta.

E', quindi, evidente che le circostanze fattuali capitolate sul punto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in buona parte peraltro del tutto generiche, sono pacificamente inammissibili, perché introdotte tardivamente in violazione delle preclusioni processuali che è obbligo del Giudice far rispettare, in quanto poste a tutela non più e non solo del diritto di difesa delle parti, ma anche e soprattutto dell'interesse pubblico ad un regolare e celere svolgimento del processo, a prescindere dal comportamento processuale, anche accondiscendente, della controparte (Cass Sez. Unite 27.12.2010, n. 26128; Cass. Sezioni Unite 11.5.2006 n. 10831; Cass. Sez I 27.5.2005 n. 11318; Cass. Sez. L 5.7.2007 n. 15147).

Quanto alla questione economica, deve, anche qui, ribadire il Collegio, viste le osservazioni mosse dalla difesa Y nella comparsa conclusionale (conf. pag. 5-6), l'inammissibilità delle dichiarazioni prodotte dalla stessa come documenti n. 32, 34 e 35, trattandosi di una surrettizia forma di testimonianza scritta effettuata fuori dai casi e senza la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 257bis c.p.c., norma correttamente richiamata dal Giudice Istruttore in perfetta linea con il precedente di questo stesso Tribunale (ordinanza 8.4.2013 Dott. Buffone), invocato dalla difesa Y che ne ha estrapolato solo la parte di suo interesse, come ben evidenziato dalla difesa dell'attore nella sua memoria di replica (conf. pag. 4).

Né del resto era ammissibile, perché in ogni caso del tutto superflua rispetto al materiale probatorio documentale a disposizione, la richiesta di prova orale sui capitoli (da 12 a 60) dedotti in relazione alle circostanze di cui gli autori di quelle dichiarazioni scritte avrebbero dovuto riferire.

Osserva, infatti, il Collegio che quanto alle statuizioni economiche è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione del "quantum" dei contributi di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo

sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575), che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio già agli atti.

La domanda di divorzio

La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta solo da parte attrice, è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

I coniugi, che hanno contratto matrimonio in Milano il ..1984, si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano n. .../2013 del ...9.2013, irrevocabile ed erano stati autorizzati a vivere separati in data 20.1.2011.

Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 21.7.2014), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia del divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.

La domanda ex art. 5 comma 3 della legge 898/70 avanzata da parte convenuta

Non può trovare accoglimento, non avendo la signora Y allegato tempestivamente circostanze fattuali precise e dettagliate idonee a fondare la domanda proposta.

Deve, infatti, premettersi che la norma sopra indicata consente alla donna divorziata di conservare il cognome del marito quando sussista un interesse meritevole suo o dei figli. L'interesse che può legittimare l'utilizzo del cognome del marito può essere un interesse che si esaurisce nella sfera del lavoro professionale, artistico o commerciale, ovvero possono valutarsi profili di identificazione sociale e di vita di relazione meritevoli di tutela, possono essere tutelati anche interessi morali, come quello della donna che non intenda per motivi religiosi rinunciare al cognome maritale in cui vede il segno di una comunità familiare a cui si sente ancora spiritualmente legata, possono essere valutati interessi legati alla tutela della prole, atteso che la diversità del cognome della madre affidataria e dei figli può creare disagi nella vita di relazione.

Nel caso di specie, come sopra già ampiamente illustrato, nella comparsa di costituzione e risposta, ultimo momento processuale in cui possono dedursi fatti e circostanze a fondamento delle domande spiegate, la parte non ha in alcun modo introdotto allegazioni in fatto del tipo di quelle sopra indicate volte a fondare la domanda proposta in sede di formulazione delle conclusioni, ove è contenuto un generico e del tutto indeterminato riferimento alla stessa formula normativa invocata, là dove si legge "*sussistendo un suo interesse personale e sociale meritevole di tutela*" (pag. 36 della comparsa).

E correttamente, pertanto, il Giudice Istruttore non ha ammesso le circostanze capitolate dalla parte con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c che non è certo deputata a allegare e specificare fatti, ma unicamente ad articolare le prove su fatti che, come già sopra ampiamente detto, devono essere specificati nella loro valenza materiale e temporale con gli atti difensivi integrativi.

L'assegno divorzile

Quanto all'*an* del diritto che parte attrice in questa sede contesta, ritiene il Collegio che è

indubbio ne sussistano i presupposti.

A prescindere dalle reciproche considerazioni polemiche sulle ragioni e responsabilità del fallimento delle trattative stragiudiziali per pervenire ad una soluzione che prevedesse *una tantum*, su cui le difese hanno speso intere pagine e allegato numerosi documenti e che sono per il Tribunale del tutto irrilevanti, la disponibilità manifestata dall'attore di riconoscere alla moglie una somma *una tantum*, sia pure mai quantificata, ben può essere considerata indicativa, a giudizio del Collegio, di un implicito riconoscimento da parte dello stesso della sussistenza dei presupposti del diritto della moglie.

Ed in ogni caso osserva il Tribunale è incontestato che il signor X .. svolga attività di in modo stabile e redditizio, mentre la signora Y (..) non ha un lavoro, nè una professionalità, essendosi dedicata in costanza della lunga vita matrimoniale (oltre trent'anni) alla famiglia e alla figlia, né appare plausibile che possa reperire un'attività lavorativa, attesa l'età e le precarie condizioni di salute, non contestate dal marito e comunque ben documentate in atti da parte convenuta anche in relazione all'attualità (doc. 14 ultima parte, 15, 16, da 37 a 42 e 47 parte convenuta).

Ed, infatti, la situazione reddituale del signor X, che lo stesso allega essere peggiorata rispetto al momento della pronuncia di separazione, non è affatto provato si sia ridotta. Non è ciò che risulta in primo luogo dai dati fiscali.

Se, infatti, per l'anno di imposta 2011 risultava un reddito netto medio mensile di € 8.831 è documentato per l'anno di imposta 2013 nuovamente un reddito netto medio mensile di € 8.292

Come è ben evidente, i ricavi negli ultimi due anni sono rimasti invariati; alcune asserite spese in aumento, quale i costi per il lavoro dipendente, oltre ad essere indice di un buon volume di affari, sono anche in parte destinate a stipendiare la sua compagna e convivente e, quindi, indirettamente costituiscono un reddito che ritorna nella disponibilità del signor X.

Risulta, infatti, che la signora ..., assunta con contratto a tempo indeterminato dal .. (doc. 106 parte attrice), abbia percepito per l'anno 2013 un reddito lordo di € 32.100 e per il periodo 1.1.2014 – 31.7.2014 un reddito lordo di € 23.900, come documentato da un estratto della posizione previdenziale prodotto da parte convenuta (doc. 3 parte convenuta). Dal contratto depositato da parte attrice per ordine del Giudice risulta una retribuzione lorda annua di € 36.733 (doc. 106 parte attrice).

Anche i compensi per prestazioni effettuate da terzi sono in aumento, indice anche questo, a giudizio del Tribunale, in ogni caso di una buona attività dello studio .. che vale a smentire la prospettazione attorea di una diminuzione della clientela per effetto del trasferimento della sede da ..

Scelta questa certamente oculata che consentirà al signor X per il futuro un significativo risparmio di spesa quanto agli oneri di locazione per lo studio professionale, destinati di fatto a scomparire, essendo l'immobile di via .. di esclusiva proprietà dell'attore.

Peraltro, è incontestato che a studio .. sia stata destinata solo una parte (circa 34 mq) di tale unità immobiliare, di ben più ampia dimensione (confr. descrizione dell'immobile documento 6 parte attrice).

La parte residua ben potrà, pertanto, essere messa a reddito, considerato il suo valore complessivo dallo stesso X documentato in circa € 1.100.000 (doc. 6 e 45) e tenuto conto che pacificamente l'attore convive con la signora .. nella casa di proprietà di quest'ultima.

Né può allo stato attribuirsi rilevanza alle proiezioni di una riduzione dei ricavi sul primo trimestre 2015 secondo la dichiarazione del commercialista del signor X (doc. 83 parte attrice), posto che dall'esame della documentazione bancaria acquisita risultano sul conto corrente n. .., acceso presso la .. di .. e intestato allo Studio .., movimenti in entrata per circa € 161.805, pacificamente riconducibili alle prestazioni professionali rese per il primo semestre 2015, ricavi in linea con gli anni precedenti.

E del resto anche per gli anni precedenti dall'esame della documentazione bancaria non sono emerse particolari discrepanze tra i ricavi dichiarati e la movimentazione in entrata, riconducibile alle prestazioni effettuate, sui conti correnti intestati allo Studio Dentistico e allo stesso X, pur considerando i versamenti in contanti presenti per importi comunque compatibili con il fatturato fiscalmente indicato, dovendosi considerare un margine in eccesso o in difetto, come di fatto emerso, derivante dalla possibile non coincidenza tra l'imputazione fiscale e il momento dell'effettivo pagamento.

Risultano, infatti, per l'anno 2013 movimenti in entrata riconducibili all'attività lavorativa per complessivi € 421.303 ...

Risultano poi per l'anno 2014 movimenti in entrata riconducibili all'attività lavorativa per complessivi € 357.220 ...

Questo dato probatorio, unitamente agli studi di settore prodotti dall'attore per gli anni di imposta 2012 e 2013 (doc. 49 e 50 parte attrice), vale a smentire le asserzioni della parte convenuta circa l'assoluta inattendibilità del dato fiscale del coniuge che, nella sua prospettazione, giustificerebbe la maggior somma richiesta a titolo di assegno divorzile. L'esame della documentazione relativa alle carte di credito confuta, invece, le allegazioni dell'attore circa un significativo ridimensionamento del suo tenore di vita conseguente alla riduzione dei suoi redditi.

Risultano, infatti, dagli estratti conti delle due carte di credito appoggiate sul conto corrente n. .. intestato all'attore spese per viaggi, soggiorni termali e ristoranti (ad esempio ...; ...), indicative di un tenore di vita ancora sicuramente molto buono.

La signora Y dispone attualmente unicamente dell'assegno di mantenimento a lei corrisposto dal coniuge, come documentato dalle dichiarazioni fiscali anche da ultimo prodotte (doc. 23, 24, 25 e 49b).

Non può attribuirsi rilevanza alle considerazioni sull'imposizione fiscale cui dovrà far fronte in conseguenza dell'errore del suo commercialista per l'anno di imposta 2014 (doc. 49a e 49c, allegati alla comparsa conclusionale), posto che la stessa ben sapeva di dovervi pagare le tasse, come aveva fatto per gli altri anni di imposta e tenuto conto che in ogni caso la quantificazione operata in sede di separazione aveva considerato l'incidenza fiscale sulla stessa gravante.

E che disponga di risparmi per una somma pari a circa € 1.800.000, in gran parte derivanti dalla vendita di un immobile a .., acquistato in costanza di matrimonio dal marito e alla stessa intestato, è altro dato che il Collegio deve ritenere provato sulla base della pronuncia di separazione, non impugnata da parte attrice che in questa sede ne contesta, invece, l'ammontare.

Né, però, possono considerarsi le allegazioni della convenuta che ne sostiene una significativa riduzione per far fronte ai suoi bisogni, non essendosi la signora Y, sulla quale gravava il relativo onere, premurata di documentare la riduzione di tale consistenza patrimoniale mobiliare.

Del resto la scelta dalla convenuta di trasferirsi a vivere a .., per quanto giustificata nella sua prospettazione con le sue precarie condizioni di salute, è indicativa di risorse economiche proprie ancora sicuramente disponibili, tenuto conto del dato notorio che per ottenere la residenza nel .. devono fornirsi determinate garanzie e che lì il costo della vita è certamente di particolare rilievo, non potendosi addossare gli oneri all'attore, come oggi pretende la convenuta.

E' proprietaria, infine, come già emergeva in sede di separazione, di un box a ... di cui ben può in ogni caso disporre, mettendolo a reddito.

E', quindi, evidente, sulla base del quadro reddituale e patrimoniale dei coniugi, che la signora Y non dispone di mezzi adeguati, né può procurarseli per ragioni oggettive con conseguente diritto a vedersi riconosciuto un assegno divorzile, posto che il giudizio di adeguatezza deve essere rapportato ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. E a tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. Sez. I 3.7.2013 n. 16598, Cass. Sez. I n. 16.10.2013 n. 23442).

E che nel caso in esame il tenore di vita del nucleo familiare in costanza di matrimonio fosse sempre stato elevato è circostanza provata sulla base delle argomentazioni espone nella sentenza di separazione, come detto, non impugnata.

Passando, quindi, alla determinazione del *quantum* dell'assegno divorzile, deve preliminarmente osservarsi che la norma impone una quantificazione unitaria dello stesso.

Pertanto, le richieste della convenuta relative all'imposizione a carico dell'ex marito di quegli ulteriori obblighi, che pure la sentenza di separazione aveva stabilito, oltre alla corresponsione di un'assegno divorzile dalla stessa quantificato in € 7.000 mensili, non sono di per sé e come tali accoglibili.

Posto, però, che quegli ulteriori obblighi erano stati valutati come necessari per garantire l'equilibrio economico e il tenore di vita e tenuto conto che la sperequazione reddituale e patrimoniale complessiva è rimasta sostanzialmente invariata, tali voci di spesa, o meglio soprattutto quelle mediche, attese le documentate precarie condizioni di salute della convenuta, devono essere, a giudizio del Tribunale, inglobate nella misura dell'assegno divorzile con una valutazione forfettaria che tenga però anche conto, come già sopra detto, che le scelte abitative della signora Y e i maggiori oneri conseguenti non possono farsi ricadere sull'ex marito.

Stima, pertanto, il Collegio equa e proporzionata, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5 comma 6 della legge 898/70, la somma mensile di € 5.000 con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.

Tale misura, considerato che ad oggi per effetto della rivalutazione monetaria l'assegno di mantenimento è pari ad € 4.504,50, appare idonea a mantenere quell'equilibrio economico in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti per come accertata e ancora esistente e a garantire un adeguato tenore di vita alla convenuta, tenuto conto anche della durata del matrimonio e del contributo personale dato dalla moglie alla realizzazione del marito attraverso la totale dedizione alla famiglia e considerata, altresì, la diversa incidenza fiscale che tale contributo ha per le parti.

Il *quantum* stabilito, infatti, incide sull'attore in misura significativamente inferiore rispetto all'importo lordo, dal momento che l'obbligato beneficia di una deduzione di pari importo dal proprio reddito complessivo, mentre per la convenuta l'imposizione fiscale ne riduce l'importo effettivamente percepito, importo che il Tribunale ritiene in ogni caso adeguato, a fronte della maggior richiesta della signora Y.

Le spese di lite

Ritiene il Collegio che debbano essere compensate, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e considerata la reciproca soccombenza quanto alle altre domande.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:

1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il ... tra X .. e Y .., trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ...
2. respinge la domanda ex art. 5 comma 3 della legge 898/70, avanzata da Y ..;
3. pone a carico di X .., con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di corrispondere a favore di Y .., ex art. 5 legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile mensile di € 5.000, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione dall'annualità successiva alla pubblicazione della sentenza;
4. compensa tra le parti le spese di lite;
5. sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*, ad eccezione del capo 1);
6. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ... perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.